

# TECNOSTEEL SRL

Sede Operativa: Via F.lli Bandiera, 11/L – Muggiò 20835 – MB

Tel. 039.2263197

e-mail: [info@tecnosteel.mi.it](mailto:info@tecnosteel.mi.it) - [info@pec.tecnosteel.mi.it](mailto:info@pec.tecnosteel.mi.it)

C.F. e P. IVA 03001770969 -- REA MI1622192

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (in seguito "CGF") si applicano, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, a tutte le Forniture

effettuate a favore di TECNOSTEEL SRL, ivi incluse la somministrazione di materiali, controlli sui materiali, lavorazioni sui nostri manufatti e/o servizi acquistati da TECNOSTEEL SRL.

Esse disciplinano i rapporti tra TECNOSTEEL SRL e i suoi Fornitori, sono parte integrante dell'ordine e/o del contratto quadro stipulato con il Fornitore stesso.

Pertanto si intende come non apposta qualsiasi clausola eventualmente inserita dal Fornitore nelle sue conferme, nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle presenti CGF, salvo non siano state accettate espressamente in deroga e per iscritto da TECNOSTEEL SRL.

Le presenti CGF sono rese note ai Fornitori, mediante trasmissione in occasione della prima fornitura o in caso di modifica delle stesse CGF.

Esse in ogni modo sono pubblicate sul sito TECNOSTEEL SRL e liberamente accessibili.

### 1 DIVIETO DI CESSIONE E SUBFORNITURA

Il Fornitore non può cedere a terzi, in alcun caso e neppure in parte, i diritti derivanti dai rapporti di fornitura. Il Fornitore è tenuto sempre ad informare TECNOSTEEL SRL ed a conseguire il preventivo consenso scritto nel caso in cui intenda ricorrere ad una sub-fornitura di beni o servizi. L'autorizzazione così ottenuta per la subfornitura non esimerà il Fornitore dai suoi obblighi e responsabilità contrattuali.

Egli risponderà pienamente dell'operato e del personale dei sub-fornitori così come dell'operato e del personale proprio; TECNOSTEEL SRL rimarrà completamente estranea a tale rapporto.

### 2 CONFERMA D'ORDINE

Il Fornitore che ha ricevuto un ordine di fornitura prodotto/servizio, dovrà inviare apposita conferma scritta, entro 2gg dalla data di ricevimento dell'ordine.

### 3 RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE


I materiali, le informazioni o documentazioni tecniche, tecnologiche nonché i campioni trasmessi al Fornitore e la proprietà intellettuale su di essi, restano di esclusiva proprietà di TECNOSTEEL SRL che ne può chiedere la restituzione in qualsiasi momento. Il Fornitore è tenuto a non riprodurle o copiarle e a non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi ed, in generale, a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al rapporto di fornitura.

Il Fornitore riconosce come illeciti ed illegittimi, se effettuati al di fuori della fornitura dedotta nel presente contratto,

la fabbricazione ed il commercio di prodotti costruiti sulla base di attrezzature, macchinari, disegni, modelli o campioni di TECNOSTEEL SRL tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con richiamo o non al nome, ai marchi od ai segni distintivi di TECNOSTEEL SRL.

### 4 CONSEGNA

Le consegne dei prodotti oggetto di fornitura dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto indicato nell'ordine e nei programmi. Il Fornitore si impegna comunque ad approntare quanto necessario per dare tempestiva esecuzione all'interno programma di consegne.



# TECNOSTEEL SRL

Sede Operativa: Via F.lli Bandiera, 11/L – Muggiò 20835 – MB

Tel. 039.2263197

e-mail: [info@tecnosteel.mi.it](mailto:info@tecnosteel.mi.it) - [info@pec.tecnosteel.mi.it](mailto:info@pec.tecnosteel.mi.it)

C.F. e P. IVA 03001770969 -- REA MI1622192

## 5 RITARDATA CONSEGNA

In caso di possibili ritardi il Fornitore deve sempre avvertire tempestivamente e per iscritto l'Ufficio Acquisti o Produzione TECNOSTEEL SRL. In ogni caso i ritardi nella consegna o nella prestazione (anche se parziali) che siano imputabili al Fornitore, autorizzano TECNOSTEEL SRL ad applicare ai sensi dell'art.1382 c.c. in capo al Fornitore una penale pari al 2% del valore della merce, dei prodotti o dei servizi non consegnati o non prestati. Salva la risarcibilità del maggior danno patito da TECNOSTEEL SRL, tale penale andrà moltiplicata per il numero di settimane di calendario di ritardo, sino ad un massimo del 10% del valore dell'ordine.

Qualora il ritardo nella consegna o nella prestazione superasse le 25 giornate lavorative, TECNOSTEEL SRL - fatta in ogni caso salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito, potrà a sua scelta: a) ritenere risolto di pieno diritto l'ordine, previa comunicazione scritta in capo al Fornitore. TECNOSTEEL SRL è in ogni caso esonerata dall'offerta di cui all'art.1517 c.c. b) approvvigionare altrove ed in qualunque tempo il prodotto od il servizio oggetto della fornitura (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'art.1516 c.c.), rischio e pericolo del Fornitore su cui graveranno pure gli eventuali maggiori costi.

## 6 ANTICIPI DI CONSEGNA

La consegna di materie prime deve sempre essere accompagnata da documentazione che ne garantisca la conformità alle specifiche tecniche TECNOSTEEL SRL ed accettate dal Fornitore.

Consegna di prodotto/servizio realizzato a catalogo Fornitore: per questi prodotti (di acquisto) il Fornitore deve fornire ad inizio rapporto (articolo/Fornitore) la documentazione tecnica aggiornata contenente le caratteristiche funzionali, di impiego (montaggio/utilizzo) e quant'altro previsto secondo le vigenti leggi.

## 7 CONFEZIONE

In mancanza di prescrizioni particolari risultanti dal disegno o da documenti contrattuali le condizioni di protezione e imballo devono essere tali che il prodotto non subisca danneggiamento durante tutte le operazioni di trasporto e possa essere conservato senza deterioramenti.

## 8 ATTREZZATURE DI TECNOSTEEL SRL

Le attrezzature per la produzione (calibri, modelli, stampi, ecc.) che eventualmente TECNOSTEEL SRL metta a disposizione del Fornitore in comodato rimangono di proprietà esclusiva di TECNOSTEEL SRL. Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento.

## 9 PARTICOLARI MANCANTI


Qualora il Responsabile di Magazzino TECNOSTEEL SRL accertasse nella fornitura una quantità diversa da quella richiesta/dichiarata, avvertirà il Fornitore il quale avrà 5 giorni lavorativi di tempo per effettuare le opportune verifiche. La regolarizzazione della non conformità dovrà essere concordata con la Contabilità dell'Azienda.

## 10 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Con la stipulazione del contratto il Fornitore piena ed intera responsabilità afferente l'esecuzione della fornitura e per gli eventuali danni derivanti da difetti di prodotto/servizio. Il Fornitore è responsabile dei difetti di conformità, vizi occulti del prodotto/servizio fornito sia che essi siano presenti all'atto della consegna sia che si manifestino in epoca successiva nel periodo di vita utile del prodotto/servizio.

## 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto di acquisto (ordine) sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. per effetto della semplice dichiarazione scritta da TECNOSTEEL SRL di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa in caso di



# TECNOSTEEL SRL

Sede Operativa: Via F.lli Bandiera, 11/L – Muggiò 20835 – MB

Tel. 039.2263197

e-mail: [info@tecnosteel.mi.it](mailto:info@tecnosteel.mi.it) - [info@pec.tecnosteel.mi.it](mailto:info@pec.tecnosteel.mi.it)

C.F. e P. IVA 03001770969 -- REA MI1622192

ritardo nella consegna o mancato rispetto del livello qualitativo concordato. Qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell'art.1353 c.c., nel caso in cui venga dato inizio ad una procedura di fallimento, liquidazione (anche se stragiudiziale), concordato preventivo, amministrazione giudiziale, amministrazione controllata, o qualsiasi altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse di TECNOSTEEL SRL la quale potrà rinunziarvi entro 15 giorni dall' suo verificarsi dandone comunicazione scritta al Fornitore.

## 12 VISITE ISPETTIVE

Il Fornitore si impegna a concedere, in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro, purché con adeguato preavviso, l'accesso di personale o consulenti della TECNOSTEEL SRL presso i propri stabilimenti per effettuare delle visite ispettive. Le visite ispettive hanno lo scopo di valutare la capacità tecnico/organizzativa del Fornitore nel rispettare le specifiche dell'ordine e degli obblighi assunti.

Il Fornitore dovrà essere disponibile a fornire al personale TECNOSTEEL SRL la documentazione tecnica e tecnologica di definizione del processo produttivo (affidabilità delle attrezzature, analisi di verifica effettuate, piani di controllo, ecc.) ad eccezione di quelli concernenti i segreti industriali ed il proprio know-how.

## 13 PREZZI

I prezzi indicati nell'ordine o nei listini sono fissi. Sono quindi escluse variazioni automatiche sulla base di successivi aumenti di costo fatto salvo quanto diversamente pattuito.

## 14 DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione e cessazione del presente contratto e dei rapporti di fornitura intervenuti tra le parti è individuato quale unico foro competente quello di Monza.

## 15 VALIDITÀ – MODIFICHE

Le presenti CGF saranno in vigore a far data dalla sottoscrizione del contratto (ordine) da parte del legale rappresentante del Fornitore. Le presenti CGF si riterranno comunque accettate anche per effetto della Vostra evasione di un ordine/contratto da TECNOSTEEL SRL emesso dopo il ricevimento delle presenti condizioni di fornitura, in quanto sull'ordine stesso viene riportata la dicitura "le Condizioni Generali di Fornitura sono parte integrante dell'ordine". Clausole particolari concordate con il Fornitore a parziale modifica e/o integrazione delle condizioni generali contenute nel presente contratto devono essere formalizzate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti a pena di invalidità.

## 16 GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI CONNESSI AL PROCESSO PRODUTTIVO

Il Fornitore si impegna alla gestione dei propri processi produttivi nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.